

delibera

di riconoscere alla dott.ssa Antonella CAPRI, magistrato di sesta valutazione di professionalità con funzioni di Presidente di sezione del Tribunale di Civitavecchia, il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 25/2/2017.

2) - 145/V7/2015 - Dott. Giuseppe NERI, magistrato di sesta valutazione di professionalità con funzioni di magistrato di sorveglianza dell'Ufficio di sorveglianza di Catanzaro. (relatore Consigliere ZACCARIA)

Il Consiglio,

- letto l'art. 11 del d.lgs. n. 160 del 5.4.2006, così come modificato dalla legge n. 111 del 30.7.2007;
- letta la circolare n. 20691 dell'8 ottobre 2007, approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura con deliberazione assunta in data 4 ottobre 2007 e successivamente modificata;
- letta altresì la circolare n. 1275/1985, recante *Criteria per la formulazione dei pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati*;
- **esaminati gli atti acquisiti alla presente pratica, riguardante il dott. Giuseppe NERI, nominato uditore giudiziario con decreto ministeriale del 19.3.1983, il quale svolge attualmente le funzioni di giudice del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro;**
- considerato che al dott. NERI, con delibera consiliare dell'11.6.2003 (cui hanno fatto seguito i decreti ministeriali del 9.12.2003 e del 18.12.2003), sono state conferite **le funzioni di magistrato di Corte di Cassazione "a decorrere dal 19.3.2003"** e che in seguito **non è intervenuta alcuna ulteriore valutazione di professionalità;**
- che poi, **per mera ricognizione normativa ai sensi della legge n. 111/2007, all'interessato è stata riconosciuta la VI valutazione di professionalità;**
- considerato che **in questa sede il dott. NERI è sottoposto a valutazione per il conseguimento della settima valutazione di professionalità, per il periodo dal 19.3.2003 al 19.3.2011;**
- che infatti, come già chiarito dalla delibera del 14.12.2015 della IV Commissione, in attuazione del comma 1.2 del capo XX della circolare n. 206901/2007 va tenuto in

considerazione tutto il periodo temporale decorrente dall'ultima effettiva valutazione positiva di professionalità, risalente appunto al 19.3.2003;

- che, come chiarito dal medesimo comma 1.2, per le condotte anteriori all'8.10.2007 trova applicazione la circolare n. 1275/1985 mentre, per le condotte successive a tale data, trova applicazione la circolare n. 20691/2007;

- letto il parere positivo espresso all'unanimità, in data 4.2.2015, dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Catanzaro;

- letto l'ulteriore parere integrativo, anch'esso positivo, reso in data 26.7.2016 dal Consiglio Giudiziario di Catanzaro;

- considerato che, con delibera del 16.7.2017, la Quarta Commissione aveva comunicato all'interessato che <<ai sensi del Capo XVII, n. 3 bis, della circolare consiliare in materia di "nuovi criteri per la valutazione di professionalità dei magistrati", **che, nell'ambito del procedimento per il riconoscimento della quarta valutazione di professionalità, sono emerse criticità in relazione al parametro della "diligenza", che possono portare alla formulazione di un giudizio difforme da quello [espresso] dal Consiglio Giudiziario**>>;

- che in data 13.6.2017 sono pervenute memorie scritte a firma dell'interessato:

OSSERVA

1. Il percorso professionale del magistrato

Il dott. Giuseppe NERI, nato a Serra San Bruno in data 17 agosto 1956, è stato nominato uditore giudiziario con decreto ministeriale del 19 marzo 1983 ed ha svolto il periodo di tirocinio al Tribunale di Roma. Conseguita, con delibera consiliare del 24 gennaio 1984, l'idoneità allo svolgimento delle funzioni giurisdizionali, il dott. NERI è stato destinato alla Pretura di Torino, dove ha preso possesso il 19 giugno 1984 e dove ha lavorato fino al 21 settembre 1986. Il giorno successivo il dott. NERI ha preso possesso alla Pretura di Catanzaro e lì ha lavorato fino alla soppressione delle Preture, avvenuta con il decreto legislativo n. 51/1998 ed all'esito della quale è stato collocato d'ufficio al Tribunale di Catanzaro. **Successivamente, e per la precisione con delibera del 24 gennaio 2007, l'interessato è stato nominato presidente di sezione del Tribunale di Catanzaro, ricoprendo tale funzione dal 7 marzo 2007 fino al 2 marzo 2015, quando ha preso possesso al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, dove era stato trasferito, su sua domanda, con delibera del 3 dicembre 2014.**

Per quanto attiene alle progressioni professionali, **con delibera consiliare del 3 dicembre 1985 il dott. NERI è stato nominato magistrato di Tribunale, per valutazione**

favorevole a decorrere dal 19 marzo 1985. Successivamente, con delibera del 12 marzo 1997, l'interessato è stato nominato magistrato di Corte d'appello, per valutazione favorevole decorrente dal 19 marzo 1986. Con successiva delibera consiliare dell'11 giugno 2003 è intervenuta la nomina a magistrato di Cassazione, con decorrenza dal 19 marzo 2003. Da ultimo, la sesta valutazione di professionalità è stata conferita al dott. NERI per ricognizione normativa ai sensi della legge n. 111/2007.

Va poi evidenziato che con sentenza del 24 maggio n. 104/2010 al dott. NERI è stata irrogata la sanzione della censura; la sentenza è passata in giudicato il 16 novembre 2010 per rigetto dell'impugnazione proposta dall'interessato. Di tale vicenda disciplinare si riferirà più dettagliatamente nel paragrafo seguente.

2. La vicenda disciplinare

Il dott. NERI è stato sottoposto a procedimento disciplinare per fatti commessi durante il periodo qui in valutazione.

Si è trattato del procedimento disciplinare n. 255/2009, il cui capo d'incolpazione era il seguente: *“illecito disciplinare di cui all'art. 18 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e, dalla data della sua entrata in vigore, di cui agli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, lettera a) e q), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, per avere, mancando ai propri doveri di diligenza e laboriosità, ritardato in modo reiterato, grave e ingiustificato il compimento di atti relativi all'esercizio delle proprie funzioni. Infatti, nella qualità di giudice del Tribunale di Catanzaro, nel periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2008, non ha rispettato i termini di deposito delle 125 sentenze civili di cui agli allegati elenchi (35 delle quali non ancora depositate alla data del 31 dicembre 2008 e quindi con ritardi destinati inevitabilmente ad aumentare), nonostante fosse già trascorso oltre il triplo del termine concesso al giudice dall'art. 281 quinquies c.p.c. Quanto alle sentenze depositate, in un caso il ritardo ha superato i 1.500 giorni; in altri due i 1.400 giorni; in diciassette i 1.300 giorni; in ventidue i 1.200 giorni; in undici i 1.100 giorni; in sette i 1.000 giorni; in cinque i 900 giorni, e negli altri 25 casi i ritardi erano via via inferiori, ma comunque nella maggior parte superiori – anche di molto – all'anno. Quanto alle sentenze non ancora depositate, i ritardi, calcolati al 31 dicembre 2008, ma destinati ad aumentare, erano in un caso superiori ai 2.100 giorni; in sei superiori ai 2.000; in un caso superiori ai 1.800 giorni; in altri due ai 1.700; in undici ai 1.600; in due ai 1.500; in cinque ai 1.400 giorni; in tre ai 1.000 giorni ed in uno ai 900 giorni. Con tale comportamento il dott. NERI si*

è reso immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere un magistrato, compromettendo anche il prestigio dell'ordine giudiziario; inoltre ha arrecato un ingiusto pregiudizio alle parti, procrastinando, anche per anni, l'esercizio del diritto di impugnazione e la definizione delle cause; ha esposto, altresì, lo Stato italiano alla possibilità di essere censurato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo per violazione del principio della durata ragionevole del processo".

Si scrive nella sentenza della sezione disciplinare che nel periodo interessato il profilo professionale dell'interessato è stato comunque caratterizzato da positiva laboriosità e non comune impegno, visto che il predetto: ha gestito un ruolo mediamente superiore agli altri colleghi di sezione; tra il 2000 ed il 2001 è stato presidente di sezione facente funzioni; è stato per un biennio componente del Consiglio giudiziario e per quattro volte presidente della Commissione esame avvocato, senza esoneri; è stato varie volte applicato in Corte d'assise, le cui sentenze ha tempestivamente depositato; assunte le funzioni di presidente di sezione, ha raggiunto "risultati eccellenti", a cominciare dalla riduzione dell'arretrato.

Nonostante ciò si è imposta la condanna perché *i ritardi hanno riguardato "un numero significativo di sentenze (oltre 100) e raggiungono tetti eccedenti la fisiologia di un sistema pur in grave deficit di funzionalità, come è evidente sol che si rifletta sul fatto che le parti dei processi in questione sono state condannate ad una attesa aggiuntiva di tre, quattro e addirittura cinque anni e più per vedere depositata la decisione che ne riconosceva o negava le ragioni".* Si sottolinea poi che l'accumularsi dei ritardi avrebbe dovuto imporre all'interessato l'adozione di idonee contromisure, a cominciare dalla predisposizione "di un piano di rientro più razionale dei ritardi accumulati". In diritto si è richiamata la giurisprudenza secondo cui "il limite della ragionevolezza del ritardo nel deposito di provvedimenti e della sua giustificabilità è sempre un elemento implicito di valutazione della rilevanza disciplinare del ritardo stesso; se così non fosse, un magistrato dal significativo carico di lavoro e dalla incontestabile laboriosità potrebbe, a sua totale discrezione ovvero senza alcun rilievo, ritardare il deposito di numerosi provvedimenti a distanza di anni, senza alcuna valutazione sulla ragionevolezza e giustificabilità delle sue scelte".

Come scritto in premessa, *il dott. NERI ha impugnato in Cassazione la sentenza emessa dalla sezione disciplinare. La Cassazione, con sentenza n. 508/2011, depositata in Cancelleria il 12 gennaio 2011, ha respinto il ricorso affermando che "i ritardi in cui è incorso il dott. Giuseppe NERI, per il numero e per l'entità che risultano dal capo di*

incolpazione..., senz'altro superano di gran lunga quei limiti di ragionevolezza il cui mancato rispetto... esclude ogni possibilità di giustificazione, indipendentemente dalla laboriosità in ipotesi dimostrata dal magistrato. Ad essa, dunque, correttamente non è stato attribuito valore di esimente, a fronte di tanti e tanto consistenti ritardi, protrattisi in qualche caso fino a cinque anni, la cui intollerabilità non è esclusa dai concomitanti impegni gravanti sul magistrato, il quale avrebbe dovuto comunque evitare la formazione e la persistenza di un accumulo così vistoso di provvedimenti da redigere”.

3. Il rapporto del capo dell'ufficio ed il parere del Consiglio giudiziario

Va premesso anzitutto che *in atti vi sono due rapporti e due pareri del Consiglio giudiziario: il primo rapporto ed il primo parere hanno ad oggetto il periodo dal 19 marzo 2007 al 19 marzo 2011; il secondo rapporto ed il secondo parere, sollecitati dalla già citata delibera di IV Commissione del 14 dicembre 2015, riguardano invece il precedente periodo dal 19 marzo 2003 al 19 marzo 2007.*

Ciò posto, *entrambi i rapporti, a firma del presidente del Tribunale di Catanzaro dott. Domenico Ielasi, sono ampiamente elogiativi verso il dott. NERI, il quale “si è distinto per l’ottima preparazione giuridica, per l’eccellente capacità tecnico – professionale e per le notevoli doti organizzative e di operosità, l’elevato senso di responsabilità verso i doveri inerenti alle funzioni giudiziarie, denotando una vivace intelligenza, scrupolo e attaccamento al lavoro, dando prove concrete delle sue qualità come si evince da quanto già evidenziato nei pareri in precedenza espressi”.* Per quanto attiene alla capacità, si è valorizzato che l’interessato *“ha dato dimostrazione nelle camere di consiglio di conoscenza approfondita degli istituti, di costante studio, di prezioso contributo, con interventi precisi e circostanziati riferimenti agli indirizzi giurisprudenziali più recenti coniugati con le concrete fattispecie”.* Sul parametro della laboriosità il primo rapporto si limita a descrivere in sintesi il contenuto di varie sentenze penali trattate dall’interessato mentre *il secondo rapporto, relativo al precedente periodo in cui l’interessato aveva lavorato nel settore civile, si limita a scrivere che “il dott. NERI ha dimostrato di poter gestire con pregevoli doti, riconosciute anche dalle parti processuali, processi particolarmente complessi”.*

Venendo poi al parametro della diligenza, *nel primo rapporto, risalente all’8 ottobre 2014, non solo non si fa alcun cenno ai ritardi maturati ma si afferma che “il deposito dei provvedimenti è avvenuto rigorosamente nei termini fissati dalla legge”; si tratta di un’affermazione tanto perentoria quanto distante dal vero perché, anche successivamente al*

19 marzo 2007, sono attestati dagli atti numerosi depositi di sentenze con ritardi superiori ai 2.000 giorni. Nel secondo rapporto, risalente al 6 luglio 2016 e relativo al periodo antecedente al 19 marzo 2007, si afferma stavolta che *“nella redazione e deposito dei provvedimenti nel periodo non vi è stato rispetto dei termini in procedimenti civili, ritardi che hanno portato all’instaurazione di procedimento disciplinare concluso con l’irrogazione della censura”*. A tale premessa vengono aggiunte undici ragioni che, ad avviso del dirigente dell’ufficio, *“non hanno certamente favorito il rispetto dei termini di deposito dei provvedimenti”*. Tali ragioni sono le seguenti: 1) la presenza nel ruolo del dott. NERI di molte cause di vecchio rito con riserva di collegialità; 2), 5) e 8) la composizione elevata del ruolo, sia per il dott. NERI (circa 1.000 cause) sia per l’intera I sezione civile di cui NERI faceva parte; 3) la competenza attribuita alla I sezione nella materia della famiglia, *“caratterizzata da elevata conflittualità”*; 4) il carico subito dalla I sezione nel 2003 a causa dell’assenza per maternità di un giudice; 6) lo svolgimento, tra l’anno 2000 e l’anno 2001, della reggenza come presidente di sezione; 7) il ruolo svolto dal dott. NERI, negli anni in valutazione, come componente del Consiglio giudiziario e come componente della Commissione per gli esami di avvocato; 9) la supplenza, svolta nell’anno 2004 presso la Corte d’assise per la celebrazione di due complessi processi; 10) l’applicazione dal 13 gennaio 2006 alla Corte d’assise, *“con esonero dalle attività processuali civili”*; 11) lo svolgimento dei compiti per l’estrazione dei giudici popolari di cui agli artt. 25 e seguenti della legge n. 287/1951.

Anche nel secondo parere del Consiglio giudiziario di Catanzaro, emesso nella seduta del 26 luglio 2016, sono state ritenute superabili le criticità relative al parametro della diligenza. A tal fine, ricalcando il rapporto del presidente del Tribunale, si sono poste in rilievo, come elementi di giustificazione, le seguenti circostanze: l’assegnazione di un ruolo nel quale sono confluite, oltre le cause “ordinarie”, anche tutte le cause “vecchio rito” del Tribunale con riserva di collegialità (ivi comprese le divisioni ereditarie, notoriamente complesse); la consistenza complessiva di tale ruolo, pari a oltre 1.000 cause; le oggettive difficoltà in cui versava la prima sezione, tali da determinare il capo dell’ufficio ad assumere vari e specifici provvedimenti organizzativi; l’assenza per maternità di una collega nell’anno 2003; lo svolgimento per undici mesi delle funzioni di presidente di sezione facente funzioni; lo svolgimento per un biennio del ruolo di componente del Consiglio giudiziario e per quattro volte del ruolo di componente della Commissione per l’abilitazione all’esame di avvocato,

senza esoneri di sorta; le applicazioni in Corte d'assise per la trattazione, ed in alcuni casi la redazione delle motivazioni, in complessi processi ex art. 416 bis c.p..

Viceversa, sempre in ordine al parametro della diligenza, nel primo parere del consiglio giudiziario si scrive che il termine di deposito dei provvedimenti è stato rispettato dall'interessato *“con riferimento alle sentenze incamerate nel periodo oggetto di valutazione”*, mentre *“i depositi tardivi successivi al 19 marzo 2007 (emergenti dai prospetti agli atti) ineriscono a sentenze civili introitate in epoca di gran lunga antecedente al periodo in valutazione”*.

Tutti gli altri parametri di valutazione sono ampiamente positivi, sia nel primo sia nel secondo parere. Si rimarcano infatti, a beneficio del dott. NERI, l'ottima preparazione giuridica e l'eccellente capacità tecnico – professionale, la costante cura dell'aggiornamento dottrinale e giurisprudenziale, la disponibilità verso i colleghi; da quest'ultimo punto di vista il parere pone in rilievo che *“il dott. NERI... rappresentava un punto di riferimento costante per tutti i colleghi della sezione, tanto che spesso veniva compulsato sulle varie questioni problematiche per via della riconosciuta ed indiscussa esperienza acquisita; lo stesso si è reso sempre disponibile a fornire il proprio contributo, con notevole dispendio di energie e tempo”*. La produttività viene definita *“apprezzabile”*

4. Le difese dell'interessato

Come già scritto in premessa, nella seduta del 16 maggio 2017 la Commissione ha formulato preavviso di rigetto nei riguardi dell'interessato per *“criticità in relazione al parametro della diligenza”*.

In data 13 giugno 2017 sono pervenute *“controdeduzioni”* a firma del dott. NERI, il quale ha dedotto che: *i ritardi nel deposito dei provvedimenti non erano stati di ostacolo alla sua nomina a presidente di sezione di quello stesso Tribunale, nel gennaio del 2007; anche la sentenza disciplinare dava atto dell'impegno lavorativo di prim'ordine da lui tenuto; i ritardi si erano accumulati anche perché lui non aveva mai rimesso sul ruolo le cause, adoperandosi a definire l'arretrato; i ritardi hanno interessato “un particolare e circoscritto periodo della propria vita professionale” e successivamente non si sono più verificati; i ritardi si erano accumulati a causa della gravosità del ruolo, sia su un piano quantitativo (oltre “mille unità”) sia su un piano qualitativo, in quanto si trattava di cause di vecchio rito “particolarmente complesse in relazione alle materie trattate (cause successorie, scioglimenti di comunioni e responsabilità societarie)”*; tra il 2000 ed il 2001, per undici mesi, ha anche dovuto svolgere

le funzioni presidenziali; tra il 2001 ed il 2003 è stato componente del Consiglio giudiziario; tra il 2004 ed il 2007 è stato applicato in supplenza alla Corte d'assise per la trattazione di sette complessi processi, con esonero solo parziale (all'interessato "è stata affidata la trattazione di tutti gli affari che non potevano essere affidati al magistrato onorario"); il Tribunale di Catanzaro era in situazione di grande difficoltà, tant'è vero che di recente la pianta organica è stata aumentata di dieci unità.

5. La valutazione del Consiglio superiore della magistratura

Il Consiglio superiore ritiene di dovere disattendere il parere espresso dal Consiglio giudiziario e di dovere formulare un giudizio non positivo per significativa e grave carenza del parametro della diligenza.

Così come ritenuto nella pronuncia disciplinare, **i ritardi in cui è incorso il dott. NERI si rivelano obiettivamente gravi e significativi**, sia per la loro estensione sia per la loro reiterazione. Scendendo nel dettaglio, il quadro dei ritardi si presenta ancor più consistente di quello indicato nel capo d'incolpazione del procedimento disciplinare. Infatti in quella sede si scriveva che, accanto alle **sessanta sentenze che erano state depositate con oltre 1.000 giorni di ritardo** rispetto al termine di legge (di cui venti oltre i 1.300 giorni), **vi erano 35 sentenze "non ancora depositate alla data del 31 dicembre 2008"**. Ed in effetti **tali ulteriori sentenze, una volta depositate, hanno maturato ritardi ancor più imponenti: ben ventuno sentenze sono state infatti depositate con oltre cinque anni di ritardo, con picchi di 2392, 2438, 2446, 2086, 2435 e 2100 giorni.**

Si tratta di **sentenze in gran parte introitate successivamente al 19 marzo 2003 e, comunque, depositate nel periodo in valutazione sicché i relativi ritardi sono pertinenti rispetto alla presente valutazione di professionalità.**

E' evidente che **depositare sentenze con oltre sei o cinque anni di ritardo rispetto alla maturazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., oltre ad esporre lo Stato a probabili esborsi ai sensi della legge n. 89/2001, determina significativi pregiudizi alle parti interessate, frustrandone la fiducia verso la magistratura e verso lo Stato e pregiudicando, talora anche in maniera irrimediabile, la tutela dei diritti e la riscossione dei crediti.** Il tutto si palesa ancor più grave se consideriamo che alcune delle cause interessate da ritardi così pesanti erano già di per sé molto vetuste (ci si riferisce, ad esempio, alla causa n. 2613/1992, depositata il 10 aprile 2007 **con 1195 giorni di ritardo**; alla causa n. 2236/1986, depositata il 29 agosto 2007 **con 1518 giorni di ritardo**; alla causa n. 2202/1990, depositata il 1° marzo 2010 **con 2438**

giorni di ritardo; alla causa n. 641/1969, avente ad oggetto un'opposizione all'esecuzione ex art. 615.2 c.p.c., depositata il 24 maggio 2010, con 2435 giorni di ritardo e con una durata complessiva del giudizio di 51 anni!).

Si tratta di ritardi che dimostrano una significativa deficienza dell'interessato a rispettare i termini di legge per il deposito dei propri provvedimenti ed a dare necessaria priorità all'integrale definizione dei procedimenti risalenti e già introitati.

Non ricorrono poi "ragioni obiettivamente giustificabili" che, ai sensi del punto 4.1 del capo VIII della circolare (ovvero, per il periodo anteriore all'8.10.2007, ai sensi del capo III della circolare n. 1275/1985), possano costituire una valida esimente per siffatti ritardi.

Anzitutto va precisato che la produttività dell'interessato non appare particolarmente significativa e, per di più, non è stata superiore alla media sezionale. Ad esempio, nell'anno 2003 il dott. NERI ha depositato 56 sentenze, di cui 10 con rito camerale, mentre i colleghi di sezione dott. Fontanazza e dott.ssa Folino ne hanno depositate 62 e l'altro collega di sezione dott. Falvo ne ha depositate 143; nell'anno 2004 il dott. NERI ha depositato 106 sentenze, di cui 15 con rito camerale, mentre la dott.ssa Folino ne ha depositate 101 ed il dott. Falvo 152; nell'anno 2005 il dott. NERI ha depositato 72 sentenze civili (di cui 25 camerale) ed 1 sentenza penale, mentre la dott.ssa Folino 112.

Non risulta poi che altri magistrati in servizio al Tribunale di Catanzaro abbiano maturato ritardi così frequenti e così gravi come quelli poc'anzi indicati.

Dunque non sono possibili compensazioni di sorta tra il parametro della diligenza, marcatamente negativo, ed il parametro della laboriosità, ordinariamente positivo. Peraltro, per i ritardi maturati dopo l'8.10.2007, che si rivelano essere quelli più gravi e consistenti, non sono possibili forme di compensazione, non consentite né dalla circolare 20691/2007 né tanto meno dalla legge n. 111/2007.

Non sono inoltre pertinenti, o comunque non sono decisive, le giustificazioni addotte dall'interessato, in sostanza coincidenti con quelle indicate dal capo dell'ufficio e dal Consiglio giudiziario. Alcune di esse, come la trattazione della materia della famiglia o la gravosità sul piano quantitativo e qualitativo del ruolo o ancora il far fronte ad una gravidanza di una collega, sono evenienze ordinarie, o comunque non infrequenti, nei Tribunali italiani e non spiegano e giustificano neppure un quadro di ritardi ben minore di quello posto in essere dal dott. NERI. L'applicazione alla Corte d'assise nel 2004 ha riguardato poi due soli processi, per quanto impegnativi, mentre quella disposta con provvedimento del 13 gennaio

2006 è avvenuta, come scrive lo stesso Consiglio giudiziario, “con esonero dalle attività processuali civili”, il che esclude che vi sia stato un ingestibile rafforzamento dei compiti professionali richiesti all’interessato. Gli impegni in Consiglio giudiziario e nella Commissione esami avvocati, così come la reggenza per meno di un anno della presidenza di sezione, se denotano un buon impegno dell’interessato (rimarcato anche dalla sentenza disciplinare) non possono però di certo giustificare ritardi nel deposito dei provvedimenti così numerosi e così gravi come quelli indicati in premessa.

Quanto infine al trasferimento definitivo dell’interessato al settore penale, avvenuto (secondo quanto scritto nel parere del Consiglio giudiziario) a decorrere dal 19 marzo 2007, è vero che successivamente ad esso l’interessato ha continuato a depositare sentenze civili senza ricorrere ad improprie rimessioni sul ruolo istruttorio (che comunque, lo si vuol precisare, sarebbero state oggetto, da parte del Consiglio, di una valutazione non positiva come e più dei ritardi accumulati); è però altrettanto vero che i ritardi riguardano cause introitate dal dott. NERI negli anni 2003, 2004, 2005 e 2006, ossia a date ben anteriori rispetto al suo passaggio agli affari penali come presidente di sezione; da ciò deve necessariamente dedursi che la grave deficienza nel rispetto dei termini di deposito delle sentenze era preesistente al passaggio alla sezione penale ed è imputabile alla negligenza dell’interessato.

A tal ultimo proposito deve evidenziarsi, a confutazione di quanto addotto dall’interessato, che non vi è contraddizione tra la presente non positiva valutazione di professionalità e l’attribuzione allo stesso, con delibera del 24 gennaio 2007, dell’incarico di presidente di sezione dello stesso Tribunale di Catanzaro. Ciò per le seguenti ragioni: 1) in quella delibera mancò del tutto qualsiasi forma di comparazione tra candidati in quanto il dott. NERI era l’unico “candidato in possesso del requisito di legittimazione prescritto per legge”. Tale circostanza indebolisce notevolmente la forza del giudizio positivo sull’operato professionale dell’interessato contenuto, espressamente o implicitamente, nella delibera; 2) la Commissione e l’assemblea plenaria avevano presente che vi fossero, da parte dell’interessato, “alcuni ritardi nel deposito delle sentenze” ma non un quadro di ritardi così grave ed allarmante come quello emerso in questa sede. Si evidenzia a tal proposito che i ritardi più gravi di cui agli atti, e di cui si è riferito in premessa, sono maturati successivamente al gennaio del 2007, tant’è vero che la notizia di tali ritardi, così come recita il capo d’incolpazione disciplinare, è stata “acquisita il 4 giugno 2009”; 3) la valutazione che

s'impone per il conferimento di un incarico semidirettivo o direttivo è diversa ed autonoma da quella che si compie per le valutazioni di professionalità. Nel primo caso, infatti, si valutano le capacità organizzative di un candidato e lo si giudica *pro futuro* in grado di dirigere adeguatamente un ufficio, sulla base di un giudizio complessivo nel quale i singoli parametri di valutazione ben possono essere suscettibili di compensazione. Nel secondo caso, con un giudizio necessariamente rivolto al passato, si valuta se vi siano o meno state significative carenze anche in uno solo dei quattro parametri previsti dalla normativa (capacità, diligenza, laboriosità ed impegno), senza possibilità, nel regime successivo all'entrata in vigore della circolare 20691/2007 (nel quale sono maturati i più gravi ritardi), di compensare le criticità riscontrate in un parametro con le eventuali positività emerse in un altro.

Traendo le fila del discorso, deve ritenersi che i gravi ritardi accumulati dal dott. NERI nel periodo qui in valutazione dipendano, in via esclusiva o comunque prevalente, da una scarsa attitudine del predetto al rispetto dei termini di deposito e da una gestione non diligente del ruolo civile; ruolo che il dott. NERI ha trattato per circa la metà del periodo in valutazione, ossia per un arco temporale significativo e non certo marginale.

Il giudizio conclusivo del Consiglio superiore è quindi di valutazione non positiva, per grave criticità del parametro della diligenza, con conseguente necessità di rivalutazione dell'operato professionale dell'interessato nell'anno successivo al quadriennio qui esaminato.

Pertanto il Consiglio,

delibera

il non positivo superamento, da parte del dott. Giuseppe NERI, magistrato di sesta valutazione di professionalità con funzioni di giudice del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 19 marzo 2011; con obbligo per il Consiglio giudiziario di Catanzaro di procedere a rivalutazione dell'interessato per il periodo dal 20 marzo 2011 al 19 marzo 2012.